

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
 Segreteria Generale:
 Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06.3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-3733669
 c.c.p. n. 7660008
 Cod. Fisc. 9703840580

Prot. n. **23318** /mr

Roma, li 10 gennaio 2012

Al Presidente del Senato
 della Repubblica
Prof. Renato SCHIFANI
 Palazzo Madama
 ROMA

Al Presidente della Camera
 dei Deputati
Dott. Gianfranco FINI
 Piazza Montecitorio
 ROMA

Al Presidente della Commissione
 Giustizia del Senato della Repubblica
Prof. Filippo BERSELLI
 Palazzo Madama
 ROMA

Al Presidente della Commissione
 Giustizia della Camera dei Deputati
Avv. Giulia BONGIORNO
 Piazza Montecitorio
 ROMA

Al Ministro Guardasigilli
On. Avv. Paola SEVERINO
 Ministero della Giustizia
 ROMA

e,p.c.: Al Capo del Dipartimento della
 Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Franco IONTA
 ROMA

Oggetto: Decreto Legge 211/2011 - Emendamenti

Questa O.S., con riferimento alla proposta di emendamenti al D.L. 211/2011 in corso di esame presso le Aule parlamentari, fa presente quanto segue.

Il S.A.P.Pe. ritiene indispensabile e non più differibile un riordino dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di sanare le gravissime sperequazioni e i disallineamenti verificatesi nel tempo.

In sintesi, le rivendicazioni sono le seguenti:

- unificare il ruolo degli agenti - assistenti con quello dei sovrintendenti con la previsione di un progressivo percorso di carriera che garantisca a tutti di raggiungere le qualifiche apicali;
- riqualificare il ruolo dei sovrintendenti, con previsione di mansioni assolute di concetto;
- riqualificare il ruolo degli ispettori, da considerare come carriera direttiva con la previsione della pre- dirigenza;
- prevedere il transito nei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, come peraltro accade negli altri Corpi di Polizia (Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato), di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che hanno svolto mansioni amministrative;





Segreteria Generale

- agevolare il personale fuori sede, anche attraverso la ristrutturazione delle caserme agenti e la loro trasformazione in alloggi dignitosi;
- istituire il ruolo dirigenziale all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Allo stesso modo, si auspica l'indispensabile previsione di dettagliate fattispecie in fase di pre-inquadramento, finalizzate ad un giusto riconoscimento dei titoli, della professionalità e dell'esperienza acquisita dal personale nel corso della progressiva carriera, allo scopo di stabilire criteri di inquadramento a ruoli e qualifiche superiori in fase di prima applicazione.

A tal riguardo appare doveroso evidenziare, in via pregiudiziale, come sia assolutamente necessario prevedere per la Polizia Penitenziaria alcuni accorgimenti **ad hoc** al fine di realizzare un preventivo e indispensabile riallineamento dei ruoli Sovrintendenti, Ispettori e Commissari della Polizia Penitenziaria che si trovano - allo stato attuale - ad essere palesemente sperequati rispetto ad analoghi ruoli e qualifiche degli altri Corpi di Polizia.

Si auspica, infine, che nella fase di prima applicazione si tenga conto della particolare situazione degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria che hanno a lungo rivestito l'incarico di Comandante di Reparto prima dell'istituzione del ruolo dei Commissari, che non hanno ottenuto il giusto riconoscimento in termini economici e giuridici dello svolgimento delle mansioni superiori.

In sostanza, si indicano, corredate di relazione e di articolato, proposte normative urgenti che riguardano personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Disposizioni relative al Corpo di Polizia Penitenziaria

(Riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e al ruolo direttivo del Corpo Forestale dello Stato. Riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo. Anticipo della decorrenza giuridica per la promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo.)

Nell'anno 2000, con il decreto legislativo n. 146, sono stati istituiti i ruoli direttivi "ordinario" e "speciale" del Corpo di Polizia Penitenziaria, ruoli che sin dalla Riforma del 1990 costituivano il passo necessario, a lungo atteso, per una effettiva parificazione della Polizia Penitenziaria alle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile.

L'emanazione di detto decreto, attuativo della legge delega 266/1999, doveva rappresentare la possibilità per il Corpo di Polizia Penitenziaria di avere una propria classe dirigente con attribuzioni funzionali e di carriera analoghe a quelle riservate al personale direttivo e dirigenziale delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, quali Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato.

Nei fatti, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 146/2000, si è giunti ad una palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza con la mancata attuazione della legge delega 266/99.

Attualmente i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono stati infatti, istituiti traendo le premesse dalla legge delega, che li concepiva "articolati in qualifiche con ordini gerarchici e con livelli analoghi a quelli dei corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato".

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 334/2000 e del decreto legislativo 155/2001, disciplinanti i nuovi assetti della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, si è determinata per i Funzionari della Polizia Penitenziaria una gravissima sperequazione di trattamento che mortifica i ruoli direttivi nello status giuridico, nella attribuzioni funzionali e nel trattamento economico. Di fatto, i Funzionari del Corpo sono parificati nell'accesso al ruolo, per effetto della tabella di equiparazione di



Segreteria Generale

cui al decreto legislativo 297/2000, al personale delle Forze Armate inquadrato nel grado di "sottotenente".

Sebbene siano trascorsi 10 anni da tale gravissima sperequazione normativa, né un intervento legislativo è stato sostenuto per ridare dignità, in termini di equiparazione, alle altre Forze di Polizia, alla classe dirigente della Polizia Penitenziaria quando anche un mero richiamo all'ordinamento della Polizia di Stato, in particolare agli artt. 22 bis e 22 ter del D.Lgs. 334/2000, sarebbe sufficiente per sanare lo squilibrio esistente.

In via puramente schematica, è possibile evidenziare che:

- i funzionari della polizia penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato per quanto attiene alla qualifica iniziale dei ruoli, successiva ai corsi di formazione, che risulta di vice commissario per la Polizia Penitenziaria (parametro stipendiale 133,25), e di "commissario capo" per le altre Forze di Polizia (parametro stipendiale 144,50);
- sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari della Polizia Penitenziaria, considerato che il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e del ruolo direttivo del Corpo Forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di vice questore aggiunto e di vice questore forestale) in ruolo aperto (cui hanno accesso tutti i funzionari) maturando cinque anni e sei mesi di effettivo servizio, laddove per la Polizia Penitenziaria è prevista la promozione al livello equivalente (di commissario coordinatore, oggi, da aggiornare con la qualifica di vice questore aggiunto penitenziario), attraverso uno scrutinio per merito comparativo in ruolo chiuso (consentito solo ad un numero esiguo di funzionari) dopo una permanenza nelle qualifiche doppia rispetto a quelle previste nelle altre Forze di Polizia.

In tale sperequato panorama normativo nasce, quindi, la necessità di adeguare l'inquadramento dei funzionari della Polizia Penitenziaria e quello della Polizia di Stato, relativamente all'avanzamento degli ispettori ad ispettore capo, in occasione dell'applicazione delle norme derivanti dal riordino delle carriere del 1995, (D.Lgs. n 200), atteso che quelli della Polizia di Stato furono inquadrati nella qualifica di ispettore capo dopo cinque anni, mentre quelli della Polizia Penitenziaria dopo sette anni.

Infine, si rende necessario sanare la situazione degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia Penitenziaria, vincitori del concorso interno a complessivi 1.157 posti, per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami- n. 12 dell'11 febbraio 2000, senza alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo. Attualmente, tale decorrenza è stata fissata al 8 luglio 2002, termine degli esami di fine corso.

La richiesta *de qua* trae origine dalla seguente situazione. Successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e in concomitanza con l'espletamento delle prove fu emanato il decreto legislativo 28.02.2001, n. 76 che ha modificato, tra l'altro, le norme per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nello specifico, l'innovazione ha comportato modifiche sostanziali relativamente sia alle modalità di espletamento delle procedure concorsuali che alla decorrenza giuridica ed economica della nomina dei vincitori dei relativi concorsi.

Al riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi sulle norme applicabili ai concorsi in atto, il legislatore, all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo 76/2001 ha espressamente previsto che "sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Disposizione in virtù della quale, anche al fine di evitare



Segreteria Generale

scavalcamenti nelle posizioni giuridiche di partecipanti a concomitanti e diversi concorsi, le tre amministrazioni hanno provveduto a retrodatare la decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente. Si veda, in tal proposito, la posizione dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato che, proprio in virtù del decreto legislativo 28.02.2001, n. 76, ottennero la retrodatazione della nomina dal 15 marzo 2000, termine della fine del corso, al 1° gennaio 1998.

ARTICOLO

(Disposizioni per il personale dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. I ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria sono equiparati, nelle qualifiche e nel trattamento economico-giuridico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è inquadrato - secondo l'ordine di ruolo anche in soprannumero riassorbibile - nella qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza 1° gennaio 2009. L'anzianità posseduta nel ruolo è utile per la maturazione del periodo minimo ai fini della promozione alla qualifica superiore.
3. L'onere di spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è compensato in parte, dalla copertura prevista dalla Legge 28 luglio 1999, n. 266 e dal Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e, per la rimanente parte, dalla modifica della tabella A allegata all'art. 1, comma 3 del Decreto legislativo 31 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni.

ARTICOLO

(Disposizioni relative agli ispettori e ai sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: " 2- bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -IV serie speciale- Concorsi ad esami - n. 12 dell' 11 febbraio 2000 - la decorrenza giuridica della nomina è anticipata senza alcun effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo al 31 dicembre 2000".
3. Alla copertura degli oneri del presente articolo, valutati in 267.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 155, della legge 24 dicembre 2000, n. 350.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)